

TRIBUNALE DI MODENA

VERBALE DI CONFERMA DELLA ADESIONE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA AVAP DI SESTOLA ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 13.10.2015, P. 437/INT. FRA LA CROCE BLU DI CARPI ED IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MODENA AVENTE PER OGGETTO "CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL'ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 9 GIUGNO 2015"

premesse che

- 1) In data 13.10.2015 è stata sottoscritta fra il Presidente del Tribunale di Modena e la Croce Blu di Carpi la CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL'ART. 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 9 GIUGNO 2015.
- 2) Detta Convenzione a pag. 2 prevede che la stessa potrà essere estesa alle Pubbliche Assistenze che ne faranno richiesta tramite il Coordinamento Provinciale.
- 3) Gli accordi prevedono anche la necessità di conferma della adesione da parte del Tribunale.
- 4) Con delibera straordinaria, che si allega al presente atto, del giorno 25/10/2016, verbale nr° _____, la P.A. di SESTOLA, attraverso il suo Direttivo, ha deciso di aderire a detta Convenzione delegando la Sig.ra Giannina PANINI alla sottoscrizione del presente atto.

considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 168bis c.p. e nell'art. 54 del decreto legislativo n. 274/00,

si stipula

quanto segue.

La convenzione sottoscritta in data 13.10.2015 è estesa anche alla P.A. AVAP di SESTOLA, qui rappresentata dalla Sig.ra Giannina PANINI e troverà applicazione lo stesso capitolato che qui si riporta con indicazione delle referenze cui l'utenza potrà rivolgersi per avere accesso al beneficio.

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art. 464quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- Organizzare il soccorso e il trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze ed altri mezzi idonei;
- Organizzare servizi di assistenza medica e ambulatoriale direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- Promuovere la raccolta del sangue e la donazione di organi;
- Promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

- Organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- Promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atti a favorire una migliore qualità della vita;
- Organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.A.S.;
- Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti e alla programmazione del loro soddisfacimento;
- Organizzare forme di intervento istitutivo di servizi conseguenti al precedente punto A;
- Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- Organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini e anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- Organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- Organizzare servizi di mutualità.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indicata il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all'art.1.

L'articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

Art. 3

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell'imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

1) il dirigente dell'Ente nonché direttore dei servizi sociali, nella qualità di responsabile, sig.ra GIANNINA PANINI (di seguito "il Coordinatore");

2) i soggetti dei settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell'Ente, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo imputato inserito/assegnato nella struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenta l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima all'UEPE di Modena, è: il delegato con facoltà di sub-delega sig. STEFANO MAZZALI .

3) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell'Amministrazione con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

La disponibilità dell'Ente potrà essere verificata contattando la Sig.ra __Panini Giannina____ o telefonicamente sull'utenza mobile cell. _335/1423937____, oppure al numero fisso 059/_____ o tramite mail: gianninapanini@alice.it____, ed una volta ottenuta la disponibilità dell'Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, c.d. UEPE (Via Sigonio n. 50/4 in

CONV. 12 – prot. 481/int.
40124 Modena, tel. 059/212230-059/210973), per la redazione del programma o agli indirizzi
mail uepe.modena@giustiziacert.it, uepe.modena@giustizia.it, o via fax 059/214611.

Art. 4

Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell'imputato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'imputato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168quater c.p..

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all'UEPE, che ha sottoscritto il verbale delle prescrizioni e che documenta l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato.

Art. 7

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe

le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Modena, lì 08/11/2016

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente
Dr. Vittorio Zanichelli

Per la P.A. AVAP DI SESTOLA
Giannina Panini